

## COMMISSIONI RIUNITE

### AGRICOLTURA (IX) - INDUSTRIA (X)

#### IV.

### SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 MARZO 1953

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA IX COMMISSIONE GERMANI**

#### INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	27
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea):</b>	
Disciplina dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli. (2903) . . . . .	27
PRESIDENTE . . . . .	27

#### **La seduta comincia alle 11.**

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

#### **Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Adonnino e Alessandrini.

#### **Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli. (2903).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli ».

Ricordo agli onorevoli colleghi che, in una precedente seduta, fu demandata ad un comitato ristretto la formulazione di un nuovo testo del disegno di legge.

Il comitato ristretto, dopo ponderate discussioni, durate parecchie sedute, ha formulato un testo di emendamenti, non accolto dai membri dell'opposizione componenti del comitato stesso. Ritengo opportuno, in questa sede, anticipare alcuni principi fondamentali dei suddetti emendamenti. Avverto che gli orientamenti che si erano venuti delineando nelle discussioni, in sede di Commissione congiunte, sono stati mantenuti in sede di comitato ristretto: e cioè, mentre la maggioranza ha ritenuto di aderire all'impostazione data dal disegno di legge governativo alla nuova disciplina dei mercati ortofrutticoli, la minoranza ha inteso di mantenere il suo punto di vista più aderente alla legislazione vigente.

All'articolo 1, anzitutto, si propone di estendere la disciplina anche ai mercati dei fiori e, pertanto, si propone la sostituzione dell'intero articolo con il seguente:

« I mercati all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli sono istituiti dai comuni o, qualora questi non vi provvedano, dalle camere di commercio, industria e agricoltura o da consorzi costituiti fra produttori e commercianti all'ingrosso del settore ortoflorofrutticolo.

Gli enti di cui sopra possono prendere l'iniziativa della istituzione dei mercati

## COMMISSIONI RIUNITE (AGRICOLTURA - INDUSTRIA) — SEDUTA DELL'11 MARZO 1953

anche in consorzio fra loro o con ogni altro ente che vi abbia interesse con riguardo allo scopo per cui il consorzio viene istituito ».

In sostanza, in quest'articolo, si stabilisce che l'iniziativa può spettare a tutti, ma che, in primo luogo, essa spetta ai comuni. In mancanza di iniziativa da parte dei comuni, le camere di commercio, industria e agricoltura, oppure i consorzi di produttori e commercianti all'ingrosso del settore ortofloro-frutticolo possono prendere l'iniziativa di istituire mercati all'ingrosso.

Su questo punto, la minoranza ha manifestato un'opinione diversa, perché essa preferirebbe il mantenimento dell'attuale disciplina, sia pur con alcune modifiche che, però, la stessa minoranza non ha specificato.

Successivamente, si propone, sempre da parte della maggioranza del comitato ri-

stretto, di limitare le disposizioni della legge alle norme fondamentali, rinviando alle norme di attuazione le disposizioni che possono essere considerate di esecuzione della legge.

Questo è l'indirizzo generale emerso nelle discussioni e condiviso dalla maggioranza del comitato ristretto.

Mi giunge ora la comunicazione che, in data odierna, è stata presentata alla Presidenza della Camera, con il numero prescritto di firme, domanda di rimessione all'Assemblea della discussione del disegno di legge.

A norma del Regolamento, la presente discussione è, pertanto, sospesa.

**La seduta termina alle 11,20.**